N. 1855 rep. atti privati

REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI NAGO-TORBOLE

CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELL'ART. 1.4 DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di ottobre, fra i sottoscrittori signori:

- GIANNI MORANDI, nato a Arco (Tn) il 27/02/1970 che interviene ed agisce in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Nago-Torbole con sede in Nago-Torbole, Parco della Pavese n. 1(c.f. 84000050223 e p. iva. 00256420225);

- CARLO MODENA, nato a Riva (TN) il 20/10/1951, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore unico della Società "GESTIONE ENTRATE LOCALI S.R.L." in sigla GestEL s.r.l., con sede legale in Arco (TN), Via Santa Caterina, n. 80 (codice fiscale e P. Iva 02091030227);

PREMESSO CHE:

- l'art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano;

- l'art. 5 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 (codice degli appalti) stabilisce che una concessione o un appalto pubblico non rientrano nell'ambito di applicazione del codice sugli appalti

nel caso, fra gli altri, di affidamenti a società “in house” nei confronti delle quali viene esercitato un controllo analogo, non vi è la presenza di capitali privati e oltre l’80% delle attività di tale società sono svolte a favore dell’amministrazione controllante;

- l’art. 4 del d.lgs. 19/8/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) elenca le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere; fra queste l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ente o agli enti pubblici partecipanti. Anche l'intervento del legislatore provinciale, avvenuto con l'art. 18bis della legge provinciale 29/12/2016, n. 19 che ha sostituito l'art. 24 della legge provinciale 27 del 2010, non ha modificato, per quanto qui interessa, il dettato normativo del citato art. 4. Inoltre, anche l’art. 16 dello stesso decreto ribadisce il fatto che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

- il Comune risulta iscritto nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’articolo 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

- la società, ai sensi dello Statuto, ha per oggetto esclusivo la gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affideranno con apposite convenzioni di servizio;

- in data 16 dicembre 2013, con verbale ricevuto dal Notaio Flavio Narciso di Arco, l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile a titolo oneroso fino ad euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2030; ➢ detto aumento di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero), per il quale i soci hanno rinunciato al diritto di opzione agli stessi spettante, sarà offerto ad Enti pubblici che intendono fruire dei servizi di cui all'art. 1.4, numeri 3 e 4, che potranno sottoscriverlo alla pari, per Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna,

senza possibilità di esercizio del diritto di opzione sull'inoptato e che dovranno liberarlo in numerario, fermi restando i suddetti termini per la sottoscrizione e modalità di liberazione del capitale sottoscritto. I sottoscrittori dovranno accettare espressamente la clausola in forza della quale, in caso di recesso o di esclusione, in deroga alla previsione dell'articolo 2.4. dello Statuto, la loro partecipazione sociale verrà liquidata al valore nominale, rinunciando sin dal momento della sottoscrizione a qualsiasi ulteriore pretesa;

- con lettera di data 15.04.2021 prot. n. 5315 il Comune di Nago-Torbole ha chiesto la possibilità di entrare a far parte della compagine societaria mediante la sottoscrizione del pacchetto azionario di euro 10,00;

- la Conferenza tra Enti della Società di cui ai patti parasociali in corso più avanti denominata per semplicità con il termine Conferenza, nella riunione del 26 aprile 2021 ha dato il proprio parere favorevole;

- l'Amministratore unico, con determina n. 11 di data 1° luglio 2021 ha dato parere positivo circa la sostenibilità economica dei servizi;

- il Consiglio comunale di Nago-Torbole, con deliberazione n. 26 di data 28 luglio 2021, ha stabilito di entrare nella compagine societaria di GestEL srl, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.L. 95/2012 mediante sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale per euro 10,00, senza diritto di opzione sull'inoptato, con obbligo di contestuale liberazione e senza previsione di alcun sovrapprezzo;

- con n. prot. TN/RI/PRA/2021/35479 dd. 02/09/2021 della C.C.I.A.A. con pratica nr. 902R0717 e protocollato dalla Società in data 03/09/2021, nr. 6137, il Comune di Nago-Torbole risulta socio della Società GestEL s.r.l.;

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 101 di data 12.11.2021 ha approvato lo schema di convenzione per 'l'affidamento alla società, per il periodo dalla firma della

presente Convenzione al 31/12/2022, consulenza e supporto nell'attività per la gestione delle entrate tributarie e non comprensiva della predisposizione di possibili gestioni informatizzate di particolari progetti"; convenzione sottoscritta il 19.11.2021;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12 di data 22.04.2022, sulla base delle attribuzioni circa le scelte gestionali di cui all'art. 49, comma 3, lettera g), ha stabilito di affidare alla propria società in house, la gestione dell'IMIS (attualmente gestita direttamente) e della TARI (già in gestione alla Comunità Alto Garda e Ledro) e del Servizio acquedotto e fognatura nonché eventuali altre incombenze che la Giunta potrà individuare relative alla gestione delle proprie entrate;

- la Giunta comunale con deliberazione n. 95 di data 28 ottobre 2022 ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla società, per il periodo decorrente dal 1 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2027, della gestione, accertamento e riscossione (anche coattiva), il contenzioso nonchè ogni altra attività legata alle entrate relative a: imposta unica immobiliare (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IMU, TASI e TARI; imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge provinciale 30/12/2014, n. 14; gestione e fatturazione della parte contabile del servizio idrico comprensivo del canone di fognatura;

- la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 1, comma 2), lettera a), non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Gestioni Entrate Locali s.r.l.;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 FINALITA' DELL'ATTO

1.1 La presente convenzione di servizio, di seguito denominata "Convenzione",

attenendosi alle disposizioni contenute nelle premesse, contiene la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra il Comune di Nago-Torbole, di seguito denominato "Ente", e la società "Gestione Entrate Enti Locali s.r.l.", di seguito denominata "Società", relativamente all'affidamento delle attività indicate nell'articolo 2.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 Costituiscono oggetto della presente Convenzione le seguenti attività affidate alla società:

2.1.1 la gestione di tutte le attività relative all'accertamento, alla liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27/12/2013, n. 147, comprensiva delle componenti IMU, TASI e TARI, compresi tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina dei tributi;

2.1.2 la gestione di tutte le attività relative all'accertamento, alla liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui alla legge provinciale 30/12/2014, n. 14, compresi tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina del tributo;

2.1.3 la gestione e l'implementazione delle banche dati delle anagrafiche degli utenti/contribuenti delle entrate gestite;

2.1.4 l'attività di "front office" nei confronti degli utenti/contribuenti e gli ulteriori adempimenti previsti dalle specifiche normative per almeno 2 (due) o 3 (tre) mezze giornate settimanali presso l'Ente, con cadenze da concordare;

2.1.5 il supporto all'Ente per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso inerenti le entrate gestite;

2.1.6 la gestione della contabilizzazione, del "front office" e della predisposizione dei files per la fatturazione compresi i controlli, la stampa e l'invio delle fatture del

Servizio idrico e del canone di fognatura all'utente.

Nella gestione della contabilizzazione sono comprese:

- il caricamento delle letture effettuate tramite il software messo a disposizione da GestEL srl;
- la generazione/annullamento dei dovuti sulla piattaforma pagoPA;
- la gestione degli incassi e la rendicontazione degli stessi compresa la generazione degli addebiti diretti sul conto corrente attraverso il circuito Single Euro Payments Area (SEPA);
- la gestione dei solleciti/avvisi di accertamento esecuti compresi di stampa ed invio;
- per la riscossione coattiva, in deroga a quanto previsto al successivo punto 2.3, GestEL srl provvederà al caricamento dei dovuti relativi agli utenti morosi, per nome e per conto del Comune, direttamente sul portale ADER, previa fornitura da parte del Comune delle eventuali credenziali di accesso.

Rimangono a carico dell'Ente la gestione fiscale dell'entrata (gestione IVA, ecc.) nonché tutte le fasi legate all'impiantistica (contatori, ecc.) e alle letture dei contatori (su software messo a disposizione da GestEL srl) o altro non espressamente previsto;

2.1.7 il contenzioso fino al primo grado di giudizio per quanto inerente le entrate gestite di natura patrimoniale e fino al secondo grado di giudizio per le entrate di natura tributaria. Per l'ulteriore grado sarà necessaria l'approvazione dell'Ente che dovrà anche confermare la volontà di accollarsi le eventuali spese.

2.2 L'Ente consente l'inserimento del logo di Gestioni Entrate Locali s.r.l. all'interno di ogni documento che rientri nell'oggetto della presente Convenzione; consente altresì alla Società l'adozione di modulistica omogenea e l'eventuale utilizzo di sponsorizzazioni preventivamente autorizzate dalla Conferenza.

2.3 La Società, in accordo con l'Ente e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti

nel tempo, fatta salva l'eccezione prevista al precedente punto 2.1.6, dopo aver effettuato con i mezzi a disposizione i tentativi necessari per il recupero dei crediti vantati, potrà valutare, per alcuni di essi, l'opportunità di richiederne il discarico al fine di consentire poi all'Ente di attivarsi per riscuotere coattivamente i crediti tramite l'efficace strumento del ruolo, il cui uso è consentito esclusivamente agli Enti pubblici (rif. art. 1, comma 3, del D.L 22.10.2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, 1.12.2016, n. 225), gestito dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER). In tal caso la Società, qualora l'Ente fornisca le necessarie credenziali per l'accesso al portale dell'ADER, si impegna a predisporre all'Ente la minuta di ruolo su supporto cartaceo o informatico ovvero anche con l'inserimento diretto delle posizioni nell'apposito portale predisposto per il caricamento dall'ADER.

Art. 3 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

3.1 Le attività affidate ai sensi della Convenzione possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società e il rispetto della normativa vigente, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

3.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4 delle condizioni generali di servizio, si impegna in particolare:

a) a riversare all'Ente le entrate eventualmente direttamente riscosse con le modalità ed entro i termini previsti all'articolo 7, tenuto conto dei criteri eventualmente stabiliti dalla Conferenza;

b) a rispettare le disposizioni di legge e quelle contenute nei regolamenti relativi all'entrata affidata;

c) a fornire su supporto informatico, su richiesta dell'Ente e con le modalità e il

formato da concordare, i dati di cui la società dispone, riferiti alle banche dati inerenti le entrate previste al precedente art. 2.

3.3 La Società, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, assume la qualifica e conseguentemente anche i compiti e le funzioni di "Funzionario responsabile".

Art. 4 OBBLIGHI DELL'ENTE

4.1 L'Ente si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione da parte della Società.

4.2 L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati, di qualsiasi natura, utili per la corretta gestione delle attività affidate ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate, nel rispetto delle leggi che regolano il diritto alla privacy;

b) nell'inviare alla Società i flussi informativi che si rendessero necessari per effettuare la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2;

c) nel mettere a disposizione tutte le procedure informatiche utilizzate dall'Ente che possono servire alla Società per la gestione informatizzata delle attività affidate;

d) nell'informare la Società in ordine alle eventuali adozioni o modifiche di regolamenti e di altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che riguardino le attività oggetto della Convenzione;

e) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture dell'Ente per permettere la corretta esecuzione della Convenzione;

f) nel garantire l'accesso on-line, nel rispetto delle leggi che regolano il diritto alla privacy, ed in base alle fattive possibilità, ai propri archivi (concessioni edilizie,

protocollo, alcuni dati anagrafici, programmi cartografici, ecc.);

g) nell'attivarsi, con la predisposizione degli atti necessari al fine di fornire, ad uno o più dipendente indicati dalla Società, un accesso riservato a banche dati di esclusivo uso comunale, quali per esempio SIATEL, strettamente necessarie allo svolgimento del compito affidato;

h) nel mettere a disposizione a titolo gratuito presso l'Ente, arredato con gli strumenti minimi per poter effettuare l'attività di "front office" prevista all'art. 2.1.4 e all'art. 2.1.6;

i) nel mettere a disposizione sul proprio server uno spazio di archiviazione esclusivo per la Società che supporti il sistema operativo Windows 7/8.1/10/11;

l) nel mettere a disposizione i dati anagrafici necessari per i calcoli relativi alle entrate del tributo in oggetto;

m) nel trasmettere tempestivamente, tramite PEC, la corrispondenza pervenuta al protocollo del Comune, sia interna che esterna, che interessi GestEL srl e in generale le entrate gestite oggetto della presente Convenzione;

n) nel consentire la dislocazione negli spazi assegnati anche di attrezzature di proprietà della Società, utili allo svolgimento dei compiti affidati.

Art. 5 DOTAZIONE ORGANICA

5.1 La dotazione organica necessaria è messa a disposizione dalla Società.

Art. 6 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

6.1 Il corrispettivo dovuto per le attività svolte dal 01/11/2022 al 31/12/2022 è stabilito applicando l'art. 3 della precedente convenzione, sottoscritta in data 19.11.2021, vale a dire € 29,00 orari per attività di assistenza per 1 giorno a settimana con presenza di un operatore di Gestel presso l'Ente e costo mensile di un dipendente della Società a 36 ore settimanali inquadrato al 3° livello del contratto del commercio con l'integrativo

previsto a livello aziendale per attività di assistenza presso la sede di Gestel. Eventuali altre attività quali stampe, spedizioni o altro, richieste dall'Ente, saranno preventivamente quantificate e approvate dall'Ente stesso.

A partire dall'1/01/2023, per l'esecuzione delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 l'Ente verserà trimestralmente alla Società un corrispettivo calcolato sulla base di un apposito preventivo approvato dall'assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 3.1 dello Statuto, e determinato sulla base dei costi direttamente sopportati per la struttura dislocata presso l'Ente, ai quali sarà sommata anche una quota dei costi generali suddivisi tenendo conto dell'incidenza delle posizioni tributarie gestite per il Comune e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 della convenzione sottoscritta dai vari Enti in data 22/09/2008. Per "posizioni tributarie" si intende la sommatoria di ogni tributo o altra entrata riferito al singolo contribuente.

6.2 Fra i costi generali si annoverano quelli non facilmente divisibili quali per esempio quelli relativi alle spese per hardware e software (canoni di assistenza, outsourcing, gestione e manutenzione applicativi) formazione, al costo dell'Amministratore, del Direttore Generale, del commercialista e del revisore dei conti della Società, alle spese bancarie, ad abbonamenti a riviste, ecc..

6.3 Rimangono a carico del bilancio dell'Ente, e quindi non rientrano nella suddivisione ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al p. 6.1, i costi sostenuti direttamente dall'Ente, riferiti alla spese per il funzionamento e gestione degli uffici e/o costi comuni ad altri uffici della struttura dell'Ente stesso (riscaldamento, assicurazione, acqua, energia elettrica, pulizie locali, traffico telefonico, noleggio apparecchi telefonici, costo copia stampanti, noleggio linea adsl, eventuali spese minute, ecc.) e le spese postali riferite a spedizione di atti effettuate dall'Ufficio distaccato presso l'Ente, diverse dalle postalizzazioni massive o/e effettuate

direttamente dalla sede centrale della Società. Rimangono altresì a carico dell'Ente le spese relative alla notificazione di atti effettuate dai propri messi comunali.

6.4 Le spese dell'eventuale personale inquadrato nei ruoli organici dell'Ente e messo a disposizione mediante assegnazione temporanea presso la Società sono sostenute dall'Ente e verranno rimborsate con cadenza trimestrale, dietro presentazione di apposita richiesta.

6.5 Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'Ente, la Società trasmetterà una previsione dei costi a carico dell'Ente entro il termine indicato dall'Ente con specifica richiesta e in ogni caso entro la fine del mese di ottobre dell'anno antecedente quello del bilancio da approvare. In ogni caso la Società è tenuta alla trasmissione del budget previsionale approvato appena disponibile, al fine di consentire all'Ente di predisporre le opportune variazioni di bilancio.

6.6 L'Ente verserà il 90% di quanto calcolato ai sensi del comma precedente con acconti trimestrali posticipati. Eventuali spese sopportate direttamente (personale comandato, ecc.) saranno documentate dallo stesso e rimborsate dalla Società entro il medesimo termine. Alla fine di ogni anno solare si procederà al conguaglio fra quanto di competenza della società per esercizio e quanto versato in acconto. Gli eventuali importi a credito o a debito dell'Ente saranno rispettivamente rimborsati dalla Società o versati alla Società con emissione di regolare nota di accredito ovvero di fattura entro 30 giorni dall'approvazione da parte dei Soci del bilancio della società.

6.7 Per quanto riguarda il punto 2.1.7 relativo al contenzioso il costo dello stesso sarà a carico della società fino al primo grado di giudizio per le entrate patrimoniali e fino al secondo grado di giudizio per le entrate di natura tributaria. Per la resistenza nei gradi successivi, l'Ente interessato dovrà confermarne la volontà accollandosi le eventuali spese.

Art. 7 RENDICONTAZIONE

7.1 La Società mette a disposizione sul proprio sito web un flusso informatico di rendicontazione.

7.2 I dati di rendicontazione relativi agli incassi introitati risulteranno disponibili nel mese successivo a quello nel quale è avvenuto il riversamento.

Art. 8 RIVERSAMENTO

8.1 Le entrate oggetto di affidamento, eventualmente riscosse dalla Società ai sensi della presente Convenzione in ciascun mese, sono riversate all'Ente entro la prima decade del mese successivo.

8.2 Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società. Per giorno di riscossione si intende la data di valuta dell'accredito sui conti della Società. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile effettuare correttamente l'accredito per cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di attribuzione dell'incasso alla Società stessa.

Art. 9 - RIMBORSI AGLI UTENTI/CONTRIBUENTI

9.1 La Società, a mezzo del "funzionario responsabile" di cui al precedente punto 3.3, è autorizzata ad effettuare i rimborsi dovuti agli utenti/contribuenti delle entrate per le quali è affidata la gestione, nei limiti dell'importo complessivo che annualmente verrà autorizzato dall'Ente.

9.2 Trimestralmente la Società provvederà a trasmettere all'Ente l'elenco dei rimborsi effettuati con propri fondi, con richiesta di rimborso che l'Ente liquiderà quindi direttamente alla Società.

9.3 Sarà cura della Società, in presenza di somme da rimborsare eccedenti l'ammontare annuale stabilito dall'Ente, richiedere l'integrazione degli importi autorizzati. Rimane salvo il fatto che l'Ente potrà in ogni caso provvedere alla

liquidazione dei rimborsi agli utenti/contribuenti direttamente con propri provvedimenti in alternativa alla Società sempre sulla base degli atti di rimborso assunti dal "funzionario responsabile".

Art. 10 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

10.1 Le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività affidate alla Società sono esercitate dalla Conferenza.

10.2 L'Ente esercita il controllo sulle attività affidate alla Società (controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi) a mezzo dei propri rappresentanti nella citata Conferenza, nell'ambito dei poteri e delle funzioni a tale organo attribuiti dai patti parasociali in corso fra i soci.

10.3 Il controllo sulla gestione della società e l'individuazione delle misure di contenimento delle spese di cui al Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012 sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie, viene esercitato sulla base dell'accordo sottoscritto tra gli enti soci mediante il Comune di Riva del Garda quale capofila.

Art. 11 DURATA ED EFFICACIA

11.1 La durata della presente Convenzione decorre dal 1° novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2027 e potrà essere rinnovata sulla base di patti e condizioni da concordare previa richiesta di una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare sei mesi prima della scadenza della stessa.

11.2 La presente Convenzione può essere integrata o modificata con successivi atti aggiuntivi previo parere positivo della Conferenza.

Art. 12 TUTELA DELLA PRIVACY

12.1 Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento UE 16/679 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con la conseguente, eventuale, stesura dei provvedimenti necessari. La qualificazione del profilo di contitolare e/o responsabile del trattamento sarà specificata tra le parti attraverso un apposito documento allegato alla presente.

Art. 13 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO

13.1 La presente Convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.

13.2 È inoltre causa di risoluzione della presente Convenzione l'eventuale recesso da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 2.4 dello Statuto della Società.

13.3 L'Ente può recedere dall'affidamento di una o più della attività elencate all'art. 2, mediante comunicazione scritta da inviare alla società a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 30 giugno e con decorrenza dall'1/1/ dell'anno successivo. In questo caso l'Ente si impegna a corrispondere alla Società un ulteriore importo pari all'80% del costo relativo all'attività o alle attività oggetto di recesso, come risultante dalle elaborazioni del consuntivo relativo all'ultimo anno gestito. Tale importo potrà essere ridotto o non richiesto qualora la Conferenza valuti che il recesso non comporti oneri per la Società.

Art. 14 REGIME FISCALE E REGISTRAZIONE

14.1 L'imposta di bollo relativa al presente atto è a carico della Società.

14.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m..

Art. 15 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

15.1 La Società con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti della Società, per il triennio successivo alla cessazione.

15.2 L'Ente e la Società dichiarano di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm. tesa a promuove l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale dell'Ente e della Società, alla sezione "Amministrazione trasparente".

15.3 La Società, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dell'Ente.

15.4 La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Ente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiori a 10 giorni per la prestazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 16 - NORMA FINALE

16.1 Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Le sottoscrizioni del presente atto di cui viene formato un unico documento digitale ai

sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., vengono poste in forma digitale ai sensi degli art. 21, 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. Comune di Nago-Tobole	p. GestEL s.r.l.
IL SINDACO	L'AMMINISTRATORE UNICO
Gianni Morandi	Carlo Modena

Imposta di bollo pari ad € 64,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 33371/98 del 25.8.1998 / Direz. Entrate per la P.A.T. Sez. staccata.